

Circolare n° 2 del 03/02/2021 – LEGGE FINANZIARIA 2021: SECONDA PARTE

NOVITA' FISCALI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2021 (L. 178/2020) – seconda parte	COMMA
1. <u>Affitti unità residenziali</u>	381-383
2. <u>Indennità reddituale autonomi e professionisti</u>	386-396
3. <u>Bonus occhiali e lenti</u>	438
4. <u>Locazioni brevi</u>	595
5. <u>Prima rata IMU - esenzioni</u>	599
6. <u>Credito d'imposta Locazioni</u>	602
7. <u>Bonus Pubblicità</u>	608
8. <u>Credito d'imposta Edicole</u>	609
9. <u>Credito d'imposta servizi digitali</u>	610
10. <u>Incentivi veicoli elettrici</u>	651
11. <u>Credito d'imposta Ricerca & Sviluppo</u>	1064
12. <u>Rinvio Plastic Tax</u>	1084
13. <u>Rinvio Sugar Tax</u>	1086
14. <u>Lotteria degli scontrini</u>	1095
15. <u>Rimborsi Cashback</u>	1097
16. <u>Liquidazioni IVA contribuenti minori</u>	1102
17. <u>Abolizione Esterometro</u>	1103-1104
18. <u>Fatturazione Elettronica operatori sanitari</u>	1105
19. <u>Imposta di bollo fatture elettroniche</u>	1108
20. <u>Termini memorizzazione corrispettivi elettronici</u>	1109
21. <u>Credito d'imposta acquisto beni strumentali</u>	1051-1058
22. <u>Credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro</u>	1098-1099
23. <u>Rivalutazione terreni e partecipazioni</u>	1122-1123

1. AFFITTI UNITA' RESIDENZIALI

Per l'anno 2021 viene riconosciuto un **contributo a fondo perduto a favore del locatore di un immobile adibito ad uso abitativo**, ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, **in caso di riduzione del contratto di locazione**; il contributo sarà pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

Il locatore dovrà comunicare, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate, la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

Sarà emanato un **provvedimento dell'Agenzia delle Entrate** in cui verranno definite le modalità di richiesta di tale contributo e l'eventuale riduzione della percentuale del rimborso riconosciuto, in relazione alle domande pervenute e alle risorse stanziato.

2. INDENNITA' REDDITUALE AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Viene istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), erogata dall'INPS previa domanda, **in favore degli iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo**.

Non sono ammessi coloro che sono titolari di trattamento pensionistico diretto o sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, oltre ai beneficiari del reddito di cittadinanza.

Il contributo spetta a condizione che:

- nell'anno precedente la presentazione della domanda, **il reddito di lavoro autonomo conseguito sia stato inferiore al 50% della media dei redditi di lavoro autonomo dei tre anni a loro volta antecedenti**;
- nell'anno precedente la presentazione della domanda, **il reddito dichiarato non è stato superiore a 8.145 euro**. Tale importo sarà soggetto a rivalutazione Istat annuale.

La domanda **dovrà essere presentata all'INPS** in via telematica **entro il 31 ottobre** di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

L'indennità, che potrà essere richiesta **una sola volta nel triennio, verrà erogata per sei mensilità e sarà pari al 25%**, su base semestrale, **dell'ultimo reddito** liquidato dall'Agenzia delle Entrate; l'importo **non potrà in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili**.

La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità comporta l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.

3. BONUS OCCHIALI E LENTI

Viene riconosciuta, a favore dei membri di nuclei familiari con ISEE inferiore a 10.000 euro annui, un contributo in forma di **voucher una tantum di importo pari a 50 euro** per l'acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive.

4. LOCAZIONI BREVI

In virtù della modifica apportata all'articolo 4 del DL 50/2017, a partire dal 2021 il regime fiscale della **cedolare secca** è riconosciuto per le locazioni brevi, ovvero le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, **solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti** per ciascun periodo di imposta.

Nel caso in cui il proprietario destini alla locazione breve **cinque o più appartamenti**, **l'attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale**.

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via S. Vittore, 16
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it

5. PRIMA RATA IMU - ESENZIONI

Per il 2021 non è dovuta la prima rata IMU relativa a:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, **a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;**
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, **a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

6. CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI

Il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo istituito dal Decreto Rilancio (vedi [Circolare di Studio n. 9 del 27/05/2020](#)) relativo agli immobili destinati alle imprese turistico-ricettive, **viene esteso fino al 30 aprile 2021, e si applicherà per i primi quattro mesi del 2021 anche ad agenzie di viaggio e tour operator.**

7. BONUS PUBBLICITA'

Viene disposta la proroga, per il biennio 2021-2022, del **credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici**, anche online, nella misura unica del 50% della spesa sostenuta in ciascuno di tali anni, entro il limite massimo di 50 milioni di euro. Sono esclusi gli investimenti pubblicitari attraverso mezzi radiofonici e televisivi precedentemente agevolati.

8. CREDITO D'IMPOSTA EDICOLE

Il credito d'imposta per le edicole, istituito dalla legge di Bilancio 2019, modificato dal Decreto Cura Italia, **viene esteso agli anni 2021 e 2022.**

Il credito d'imposta viene riconosciuto nella **misura massima di 4.000 euro** ed è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, COSAP e TARI, oltre alle spese di locazione, le spese per i servizi di fornitura dell'energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con apposito decreto.

9. CREDITO D'IMPOSTA SERVIZI DIGITALI

E' esteso anche per gli **anni 2021 e 2022** il credito d'imposta per i servizi digitali a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), con almeno 1 dipendente a tempo indeterminato.

Il credito d'imposta è pari al **30% della spesa sostenuta** per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via S. Vittore, 16
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it

10. INCENTIVI VEICOLI ELETTRICI

Vengono stanziati ulteriori risorse per incentivare, con la rottamazione, l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi. In particolare è previsto un bonus di 2.000 euro per l'acquisto durante l'anno 2021 di tali tipologie di veicolo, e un bonus di 1.500 euro per l'acquisto, fino al 30 giugno 2021, degli Euro 6 di ultima generazione.

11. CREDITO D'IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO

Le novità normative riguardanti il credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo sono:

- l'incremento dal 12 al 20% del credito d'imposta per **investimenti in ricerca e sviluppo**, nonché l'aumento da 3 a 4 milioni di euro dell'ammontare massimo di beneficio spettante;
- l'incremento dal 6 al 10% del credito d'imposta per **investimenti in innovazione tecnologica** e in design e ideazione estetica e l'aumento da 1,5 a 2 milioni dell'ammontare massimo del beneficio spettante;
- l'incremento dal 10 al 15% del credito d'imposta riconosciuto per gli **investimenti in innovazione tecnologica** finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un **obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0**, e l'aumento da 1,5 a 2 milioni dell'ammontare massimo del credito d'imposta spettante.
- Introduzione **dell'obbligo di asseverare la relazione tecnica illustrativa** delle finalità, contenuti e risultati delle attività ammissibili predisposta dal responsabile dei progetti.

12. RINVIO PLASTIC TAX

E' rinviata all'01/07/2021 l'entrata in vigore della Plastic Tax.

13. RINVIO SUGAR TAX

E' rinviata all'01/01/2022 l'entrata in vigore della Sugar Tax.

14. LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Viene precisato che la partecipazione alla lotteria degli scontrini è riservata a coloro che effettuano **acquisti con strumenti di pagamento elettronico**.

15. RIMBORSI CASHBACK

I rimborsi attribuiti nell'ambito del meccanismo del Cashback alle persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici, **non concorrono a formare il reddito del percipiente** per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e **non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale**.

16. LIQUIDAZIONI IVA CONTRIBUENTI MINORI

I contribuenti che hanno optato per le liquidazioni IVA trimestrali possono annotare le **fatture emesse** nel relativo registro **entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni** (in luogo del giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione) e con riferimento allo stesso mese di effettuazione.

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via S. Vittore, 16
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it

17. ABOLIZIONE ESTEROMETRO

Ambito oggettivo

Relativamente alle operazioni effettuate a partire dall'01/01/2022, **i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti in Italia devono essere trasmessi telematicamente utilizzando il SDI, secondo il formato della Fatturazione Elettronica:**

- la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia** è effettuata entro i **termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;**
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia** entro il **15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento** comprovante l'effettuazione dell'operazione.

Di conseguenza, a partire dall'anno 2022, sarà abolito l'esterometro.

Sanzioni

Con riferimento alle operazioni effettuate dal 01/01/2022, per l'omessa o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa **di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.**

La sanzione è **ridotta alla metà**, entro il limite massimo di **200 euro mensili**, se la trasmissione è effettuata **entro i 15 giorni successivi alle scadenze stabilite**, oppure se, nel medesimo termine, è **effettuata la trasmissione corretta dei dati.**

18. FATTURAZIONE ELETTRONICA OPERATORI SANITARI

Il divieto di emissione della fattura elettronica **per gli operatori sanitari obbligati** all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria è esteso al 2021.

19. IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE

E' stabilito che per le fatture elettroniche inviate attraverso lo SDI è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente o prestatore, anche qualora il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.

20. TERMINE MEMORIZZAZIONE CORRISPETTIVI ELETTRONICI

La memorizzazione elettronica dei corrispettivi e, a richiesta del cliente, la consegna del c.d. documento commerciale o della fattura, deve essere effettuata **non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione.**

21. CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI

Sono state potenziate le agevolazioni previste per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono le imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica e dal regime di determinazione del reddito, che abbiano rispettato le norme in materia di sicurezza sul lavoro e sul corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via S. Vittore, 16
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it

previdenziali e assistenziali dei lavoratori. Sono escluse le imprese in liquidazione, sottoposte a procedure concorsuali o destinatarie di sanzioni interdittive.

Investimenti agevolabili e misura del credito

Sono agevolati gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali nuovi, con esclusione dei veicoli ex. Art. 164 TUIR, beni materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, fabbricati e costruzioni, altri beni per settori energetici e dei trasporti e dei beni gratuitamente devolvibili.

I beni e la relativa misura del credito possono essere così suddivisi:

- **Beni materiali nuovi Industria 4.0 elencati alla Tabella A della Finanziaria 2017:** si tratta dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0.

Il credito d'imposta riconosciuto è riassunto nella seguente tabella:

Valore investimento	Credito d'imposta per investimento tra 16/11/2020 e 31/12/2021 (o entro il 30/06/2022 con acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2021)	Credito d'imposta per investimento tra 01/01/2022 e 31/12/2022 (o entro il 30/06/2023 con acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2022)
Fino a 2.500.000 euro	50%	40%
Tra 2.500.000 euro e 10.000.000	30%	20%
Tra 10.000.000 e 20.000.000	10%	10%

- **Beni immateriali nuovi Industria 4.0 elencati alla Tabella B della Finanziaria 2017:** si tratta di beni immateriali Industria 4.0 quali software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni. In tal caso il credito d'imposta per gli investimenti effettuati tra il 16/11/2020 e il 31/12/2022 (o entro il 30/06/2023 con il versamento dell'acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2022) è pari al 20% nel limite massimo di costo ammissibile pari a 1.000.000 di euro.
- **Altri beni non Industria 4.0:** si tratta di beni materiali e immateriali strumentali "generici" che non rientrano nelle Tabelle sopra menzionate (a differenza di quanto previsto per gli investimenti del 2020, ora l'agevolazione è estesa anche ai beni immateriali ed anche ai lavoratori autonomi). Per gli investimenti effettuati dal **16/11/2020 al 31/12/2021** (o entro il 30/06/2022 con acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2021), nel limite massimo di 2.000.000 di euro per i beni materiali e 1.000.000 di euro per i beni immateriali, è riconosciuto un credito d'imposta pari al **10%**. Tale aliquota aumenta al **15%** per gli investimenti in beni materiali e immateriali destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di smart working. L'aliquota per gli investimenti effettuati tra l' **01/01/2022 e 31/12/2022** (o entro il 30/06/2023 con acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2022) sarà invece pari al **6%**.

Modalità di utilizzo del credito

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno in cui è avvenuta l'interconnessione per gli investimenti 4.0 delle tabelle A e B, mentre dall'anno di entrate in funzione del bene per gli altri beni non 4.0.

Per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti agevolabili nel periodo 16/11/2020 – 31/12/2021, il credito è utilizzabile in un'unica quota annuale.

Adempimenti e gestione

Le fatture/documenti relativi all'acquisto dei beni oggetto di agevolazione **dovranno essere conservati dall'impresa e dovranno riportare l'espresso riferimento alla norma di legge**, ovvero, ad esempio: *"Acquisto di bene agevolato per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex. Art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020"*.

Con riferimento **esclusivamente agli acquisti di beni Industria 4.0 di cui alle Tabelle A e B**, è altresì richiesta un'apposita comunicazione al MISE e una perizia asseverata da cui risulti che i beni acquistati possiedono le caratteristiche tecniche previste e che siano interconnessi al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario inferiore a 300.000 euro, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

22. CREDITO D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO

E' stabilito che il credito d'imposta riconosciuto per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sarà usufruibile (e cedibile) **dall'01/01/2021 al 30/06/2021**, e non più fino al 31/12/2021.

23. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È disposta la riapertura dei termini entro il quale sarà possibile effettuare la rivalutazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate. La misura si applica ai beni posseduti alla data dell'01/01/2021, le imposte sostitutive dovranno essere versate a decorrere dal 30/06/2021 ed entro la medesima data dovranno inoltre essere effettuati la redazione e il giuramento della perizia;

L'imposta sostitutiva si applica nella misura **dell'11%** sui valori di acquisto.

Con l'occasione inviamo i migliori saluti

TCA - Triberti Colombo & Associati

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via S. Vittore, 16
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it